

STUDIO ASSOCIATO SANTECECCHI  
CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

---

Via C. Colombo, 436 – 00145 ROMA  
Tel. 06/5416800 – 06/5416801 – Fax 06/59601838  
Mail: info@studiosantececchi.it  
PEC : studiosantececchi.legalmail.it

---

Roma, 28 dicembre 2011

**Circolare n. 28/2011**

Ai Sigg. Clienti  
Loro Sedi

---

**Oggetto: Regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità – cosiddetto regime dei 'contribuenti minimi' – e regime contabile agevolato.**

---

- Il DL n. 98/2011 (cosiddetta manovra correttiva), convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011, contiene all'art. 27 rilevanti modificazioni al regime fiscale agevolato per i 'contribuenti minimi' allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e da parte di coloro che perdono il lavoro.
- La citata disposizione prevede, inoltre, l'emanazione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di uno o più provvedimenti applicativi per dare attuazione a tale disposizione.
- A tal fine, in data 22 dicembre 2011, sono stati emanati:
  - o il provvedimento n. 185820/2011, che regola le modalità applicative del regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011);
  - o il provvedimento n. 185825/2011, che regola le modalità applicative del regime contabile agevolato di cui all'art. 27, 3 comma, del DL n. 98/2011.

## **Provvedimento n. 185820 / 2011**

- Il regime agevolato interessa esclusivamente le persone fisiche che intraprendono attività di impresa o di lavoro autonomo dal 1 gennaio 2012 ovvero che l'abbiano intrapresa successivamente al 31/12/2007, purchè:
  1. possiedano i requisiti previsti dall'art. 1, commi da 96 a 99, della L. 244/2007 e cioè che:
    - a) nell'anno solare precedente:
      - abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 30.000;
      - non abbiano effettuato cessioni all'esportazione;
      - non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
    - b) nel triennio solare precedente non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000;
    - c) non si avvalgano di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
    - d) siano soggetti fiscalmente residenti;
    - e) non effettuino in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, n. 8, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, c. 1, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;
    - f) non partecipino in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del citato testo unico di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a

società a responsabilità limitata di cui all'art. 116 del medesimo testo unico;

2. ricorrano, inoltre, le condizioni di cui al 2 comma dell'art. 27 del DL 98/2011, vale a dire:

- il contribuente non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti dall'inizio della sua attività, la medesima attività (d'impresa o di lavoro autonomo) per la quale chiede il beneficio fiscale;
  - che l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoratore dipendente o autonomo. Questa condizione non opera a condizione che il contribuente dimostri di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
  - qualora venga proseguita l'attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello per il quale si accede al beneficio fiscale, non sia superiore ad € 30.000.
- Inoltre, le persone fisiche che, pur avendo intrapreso attività di impresa o di lavoratore autonomo successivamente al 31/12/2007, abbiano optato per il regime ordinario ovvero per il regime di cui all'art. 13 della L. 388/2000 (forfettino), possono accedere al regime agevolato per gli anni residui fino al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 35esimo anno di età<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Presentiamo di seguito un esempio esplicativo che aiuta a capire la norma in oggetto: Madame Green residente fiscalmente in Italia con età di 40 anni, esercente la professione di Avvocato, decise nel giugno dell'anno 2008 di optare per il regime agevolato dei 'contribuenti minimi'. L'avvocato Madame Green può beneficiare del nuovo regime agevolato poiché, benché 40enne, ancora non ha oltrepassato il periodo per il quale può avvalersi dell'agevolazione in oggetto (5 anni). Potrà beneficiarne fino al compimento del 5° periodo di imposta, vale a dire fino a tutto il periodo di imposta 2012.

- La durata del regime agevolato infatti è per un massimo di 5 periodi di imposta ed è estensibile, per i soggetti che non hanno compiuto il 35 anno, fino al periodo di imposta di compimento, appunto, del 35esimo anno di età.
- Ai fini dell'identificazione del termine iniziale di decorrenza del periodo agevolato occorre far riferimento al momento di inizio effettivo dell'attività e non a quello di acquisizione della partita IVA.
- Si segnala che, qualora il contribuente persona fisica, per scelta o ricorrendo una causa di esclusione, abbandona il regime agevolato per accedere a quello ordinario, non potrà avvalersi più del regime agevolato qualora, nel corso del quinquennio, esso torni ad essere in possesso dei relativi requisiti.
- L'applicazione di tale regime agevolato non richiede alcuna opzione costituendo esso un regime naturale.
- Il soggetto interessato è sempre libero di optare per il regime ordinario di imposta. In tale caso si applicano le disposizioni relative a tale regime. Esso può tuttavia, richiedere in via di opzione il regime contabile agevolato di cui al art. 27, 3 comma, del DL 98/2011 del quale tratteremo nel paragrafo successivo.
- Il reddito imponibile conseguito dal soggetto che fruisce del regime agevolato beneficia di un'imposta sostitutiva del 5% (sostitutiva dell'IRPEF, addizionale comunale e regionale).

Ferma rimane l'esenzione IRAP e la non soggezione ad IVA delle cessioni e prestazioni rese dal contribuente minimo il quale, ovviamente, non potrà portare in detrazione l'IVA sugli acquisti.

- Si ricorda che i soggetti in esame determinano il reddito imponibile sulla base del principio di cassa e non sulla base di quello per competenza, anche con riferimento ai cespiti ammortizzabili.

Inoltre, si precisa anche che i contributi previdenziali versati alle proprie casse di competenza sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile sempre utilizzando il principio di cassa.

- I ricavi ed i compensi inoltre non sono soggetti all'applicazione della ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta al quale, comunque, il contribuente deve rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che fruisce del regime agevolato di imposta.
- I contribuenti che fruiscono del regime di vantaggio, oltre agli adempimenti previsti dal DM 02/01/2008 (vedi allegato n. 1), sono obbligati:
  - o a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari per essere inclusi nell'elenco VIES;
  - o sono esonerati dall'obbligo di effettuare la dichiarazione telematica delle cosiddette operazioni rilevanti ai fini IVA di importi pari o superiori ad € 3.000 (art. 21, 1 comma, DL 78/2010);
  - o sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti aventi domicilio in paesi a fiscalità privilegiata;
  - o sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano attività di cui all'art. 2 del DL 696/1996.

### **Provvedimento n. 185825 / 2011**

- Il provvedimento in esame interessa le persone fisiche operanti in regime di impresa o di lavoro autonomo che, pur avendo i requisiti previsti dall'art. 1, commi da 96 a 99 della L. 244/2007 [si veda l'elenco dalla lettera a) alla f) riportato sopra a pagina 2], non abbiano tuttavia quelli richiesti dall'art. 27, commi 1 e 2, ovvero siano fuoriusciti dal regime fiscale agevolato per decorrenza dei termini.
- Questi soggetti possono beneficiare di un regime **contabile** agevolato come previsto dall'art. 27, 3 comma;
- L'agevolazione consiste nell'esonero:

- dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
  - dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
  - dalla liquidazione e dai versamenti periodici IVA;
  - dal versamento dell'acconto annuale dell'IVA;
  - dalla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP e dal versamento della relativa imposta.
- Permane per tali soggetti pertanto l'esenzione dall'applicazione dell'IRAP.
- Restano tuttavia fermi i seguenti adempimenti:
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  - fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano condizioni per il loro esonero;
  - comunicazione annuale dei dati IVA qualora il volume di affari sia uguale o superiore ad € 25.822,84;
  - presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA;
  - versamento annuale dell'IVA;
  - versamento dell'acconto e del saldo dell'IRPEF;
  - versamento dell'acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali dell'IRPEF;
  - adempimenti dei sostituti di imposta;
  - comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (art. 21, 1 comma, DL 78/2010);
  - comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata.

- Questi contribuenti sono altresì soggetti agli studi di settore o ai parametri.
- Possono altresì accedere al regime contabile agevolato i soggetti che:
  - o pur avendo le caratteristiche indicate (pagina 2 – sub 1. della presente circolare) abbiano optato per il regime ordinario o per il regime di cui alla L. 388/2000 (forfettino);
  - o pur avendo le caratteristiche dell'art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011 abbiano optato per il regime ordinario ovvero per il regime di cui alla L. 388/2000 (forfettino).
- Sono invece esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti che operano in regimi contabili speciali.
- I soggetti sopra menzionati calcolano il reddito secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (art. 54 e art. 66).
- I contribuenti che ricadono nell'art. 27, 3 comma, del DL 98/2011 possono comunque optare per il regime ordinario con valenza triennale al termine del quale l'opzione si rinnova di anno in anno.
- Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è venuta meno una delle condizioni ovvero in caso di opzione per il regime ordinario. Analogamente il passaggio dal regime ordinario a quello agevolato ha luogo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il contribuente ne riacquista i requisiti ovvero a seguito di espressa revoca dal regime ordinario.

\* \* \* \* \*

Rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Studio Associato Santececchi

DECRETO MIN. 2 Gennaio 2008

ALLEGATO n.1

Art. 7.

Adempimenti

1. I contribuenti minimi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, sono soggetti ai seguenti obblighi:

- a) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- b) certificare i corrispettivi, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, se è emessa fattura, che l'operazione è effettuata da soggetti che applicano agli effetti dell'imposta stessa, il regime di franchigia;
- c) per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di acquisto per le quali risultano debitori dell'imposta, integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e di versare tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni anzidette;
- d) presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- e) effettuare la rettifica della detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19-bis2 del decreto, nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello dal quale trova applicazione il regime di franchigia. La rettifica della detrazione è effettuata pure in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario, nella dichiarazione annuale relativa all'anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell'imposta relativa a tale anno;
- f) versare l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui alla lettera e), primo periodo, in un'unica soluzione; ovvero in cinque rate annuali di pari importo; la prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime di franchigia; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 dell'art. 1 della legge; in caso di cessazione del regime di franchigia, per legge o per opzione, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo a tale cessazione, al netto della rettifica di cui al secondo periodo della lettera e).

2. I contribuenti minimi:

- a) sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione prevista dall'art. 19 del citato decreto legislativo;
- b) sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.